

**DELIBERA N.7/25/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
TELEMAREMMA S.R.L. FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TV9” PER LA VIOLAZIONE DELLA  
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO  
A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 01/24 - PROC. 23/24/MMR-  
CRC)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 febbraio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 515/24/CONS del 18 dicembre 2024;

VISTA la delibera n.410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale della regione Toscana del 1° febbraio 2000, n. 10, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'Accordo Quadro 2023 tra l'Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al CO.RE.COM” *l'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità*”;

VISTO il “Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale”, approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana, Cont. n. 01/2024, è stata contestata il giorno 15 ottobre 2024 e notificata in pari data alla società TeleMaremma S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “T9”, la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per essere incorsa nella violazione della disciplina concernente la regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi.

Dagli esiti dell'istruttoria che il CO.RE.COM. Toscana ha trasmesso a questa Autorità, si evince quanto segue.

Il Comitato ha richiesto, con nota prot. n. 12135/1.11.12.7 del 19 settembre 2023, alla società TeleMaremma S.r.l. di fornire copia delle registrazioni dei programmi trasmessi dal 09 settembre al 15 settembre 2024 con il marchio “T9”, al fine di compiere il monitoraggio concernente gli obblighi di programmazione, la pubblicità, le garanzie dell'utenza e la tutela dei minori, nel suddetto periodo.

La società TeleMaremma, in risposta a tale richiesta provvedeva, in data 26 settembre 2024 (Prot.n.12573/1.11.12.7), all'invio delle registrazioni relative alla programmazione televisiva richiesta, che però risultavano totalmente prive di audio.

Al fine di chiarire se si trattasse di un problema di riversamento dall'archivio all'*hard disk*, il Co.Re.Com. Toscana ha inviato, in data 1° ottobre 2024, una nota di richiesta di chiarimenti a cui la società ha risposto, in data 7 ottobre 2024, confermando l'anomalia presente nell'archivio delle registrazioni.

## **2. Deduzioni della società**



In data 13 novembre 2024 (Prot. 15351/1.11.12.7) la società TeleMaremma S.r.l. ha presentato memorie difensive in cui, nel confermare la mancanza di audio nell'archivio delle registrazioni, afferma che l'articolo 8, comma 2, dell' A.l. A) della Delibera AgCom n. 353/11/CONS non fornisce una precisa definizione di *“registrazione integrale”* sostenendo, di conseguenza, che registrazioni prive di audio sono comunque *“conformi alla 'normativa”*.

### 3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito di ogni valutazione istruttoria questa Autorità, considerando che l'assenza di audio nelle registrazioni fornite non consente il corretto accertamento di eventuali violazioni commesse dalla società in parola, ritiene dimostrata l'inosservanza della disposizione contestata ed accoglie la proposta del CO.RE.COM. Toscana di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società TeleMaremma S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “T9” per la violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

L'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, che sancisce l'obbligo legale e regolamentare di conservare le registrazioni per tre mesi, imponeva alla società *de qua* di garantire il compiuto assolvimento della prescrizione in questione.

La *ratio* dell'obbligo di conservazione delle registrazioni per i tre mesi successivi alla programmazione che è stato introdotto sin dal 1990 con la legge n. 223 (c.d. legge Mammi), e poi ribadito nei provvedimenti aventi natura regolamentare successivamente adottati dall'Agcom (*cfr.* art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS), in attuazione di norme di rango primario, è di chiara evidenza e può trovarsi traccia nella lettura degli atti parlamentari. In particolare, in mancanza di un monitoraggio puntuale di quanto diffuso dall'emittenza locale, la verifica del rispetto degli obblighi imposti dalla normativa di settore può essere espletata solo laddove il soggetto sia gravato dall'obbligo di conservazione delle registrazioni che, perciò, devono essere integrali e pienamente fruibili al fine di rendere effettiva ed efficace l'attività di vigilanza cui questa Istituzione è preposta.

Quanto detto, inoltre, è sostenuto dall'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale ha affermato che *“la ratio dell'articolo 20 c.5, della legge 223 del 1990, è quella di “consentire all'Autorità Garante di svolgere i controlli sui programmi mandati in onda dalle emittenti radiotelevisive; (Cfr. Cassazione civile n. 12848\1998)”*. Suddetto orientamento, d'altra parte, è ribadito in altre pronunce della stessa Autorità in cui si è affermato che *“la conservazione delle registrazioni dei programmi deve essere diretta a consentire i controlli sul rispetto da parte degli stessi fornitori degli obblighi relativi alla programmazione televisiva [...]”* ( *cfr.* Delibera n. 269\18\CSP).

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dispone che *“I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun*

*programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione [...]”;*

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecento-sedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, *lett. b)*, e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari a euro 1032,00 (milletrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità grave: a causa della predetta inefficienza del sistema di registrazione si è, di fatto, determinato il mancato adempimento dell'obbligo di conservare la registrazione dei programmi televisivi diffusi, per oltre 60 giorni successivi alla data di diffusione dei programmi stessi, impedendo l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, i cui dati si riferiscono al bilancio ordinario del 2023, risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 868.691 euro e un utile di esercizio;

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

Alla società TeleMaremma S.r.l (servizio di media audiovisivo in ambito locale “T9”), con sede legale in via Aurelia Nord 221, - Grosseto, (PI. 00214780538), di pagare la sanzione amministrativa di 1032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell’art. 45, comma 8, d.lgs. n. 208/21, nei termini descritti in motivazione;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 1032,00 (milletrentadue/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.7/25/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n.7 /25/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 18 febbraio 2025

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella